

# Le fonti di finanziamento alternative ai fondi pubblici per le cooperative

Giovedì 16 febbraio 2017

**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**  
Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori

# LE FORME DI FINANZIAMENTO SPECIFICHE PER LE COOPERATIVE

Strumenti  
finanziari afferenti  
il capitale di debito

- **Prestito sociale**

Strumenti  
finanziari afferenti  
il capitale di rischio

- **Azioni di sovvenzione**

Forme “ibride” tra  
debito e capitale  
proprio

- **Azioni di partecipazione  
cooperativa**

# IL PRESTITO SOCIALE

## *Cos'è il prestito sociale*

Il prestito sociale costituisce un'importante **fonte di finanziamento per le cooperative**, consistente nell'apporto da parte di soci di capitali rimborsabili, generalmente a fronte del pagamento da parte della cooperativa stessa di un interesse al socio prestatore.

Svolge una duplice funzione:

- costituisce un valido strumento di reperimento di **risorse economiche a condizioni generalmente di vantaggio** rispetto al mercato bancario/finanziario;
- concorre al **rafforzamento del rapporto tra socio e cooperativa.**

# IL PRESTITO SOCIALE

## *La disciplina dell'istituto*

L'istituto del prestito sociale è stato disciplinato anzitutto da **norme aventi carattere fiscale**, quindi da norme di natura **civilistica** ed è stato **regolamentato anche dalle autorità monetarie e creditizie**, che sono intervenute sulla materia nell'ambito di una più generale disciplina della raccolta di risparmio ad opera di soggetti non bancari.

# IL PRESTITO SOCIALE

## *I principali provvedimenti attualmente di riferimento sul prestito sociale*

- D.P.R. 601/1973, artt. 13 (Finanziamenti dei soci) e 14 (Condizioni di applicabilità delle agevolazioni)
- Legge 59/1992, art. 10 (Prestiti sociali) e 21 (Norme transitorie e finali)
- Deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 – Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche come integrata dalla Deliberazione C.I.C.R. del 22 febbraio 2006
- Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007
- D.L. 112/2008, art. 82 e DL 138/2011, art. 2, co. 25 sulle agevolazioni fiscali

# IL PRESTITO SOCIALE

## *Condizioni per il prestito sociale*

- In capo alla cooperativa devono sussistere i **c.d. “requisiti mutualistici”** (così come indicati dalla “legge Basevi”).
- Il prestito sociale deve essere raccolto dalla cooperativa esclusivamente **per il conseguimento dell’oggetto sociale**
- Per i **soci persone fisiche**, l’ammontare del prestito sociale non deve superare, per ciascun socio, la somma di € 36.527,10. Tale limite è elevato ad € 73.054,21 per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative edilizie di abitazione

# IL PRESTITO SOCIALE

- Per i **soci persone fisiche**, gli interessi corrisposti sul prestito sociale **non possono mai superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi**, maggiorati di 2,5 punti percentuali.
- Per i **soci persone giuridiche** non si rendono obbligatorie le limitazioni individuali d'importo nella raccolta del prestito e le restrizioni nella determinazione del tasso massimo di interesse da corrispondere al socio prestatore. E' obbligatorio che la raccolta del prestito sociale venga in ogni caso effettuata dalla società cooperativa esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

# IL PRESTITO SOCIALE

## *Le condizioni poste dalle autorità monetarie e creditizie*

- Soltanto le società cooperative non finanziarie** possono raccogliere prestito sociale, purché tale facoltà sia prevista nello statuto sociale.
- Le società cooperative finanziarie che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma non possono raccogliere prestiti dai soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.
- La raccolta può essere rivolta nei confronti dei soci **fin dalla data di iscrizione dei medesimi nel libro dei soci**, conformemente al dettato del regolamento in vigore presso la cooperativa.



# IL PRESTITO SOCIALE

- L'ammontare complessivo dei prestiti sociali **non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio** (capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, ancorché indivisibili tra i soci, risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura pari almeno al 30%, da garanzie rilasciate da soggetti vigilati. Il limite complessivo di raccolta può essere, altresì, elevato al quintuplo del patrimonio qualora la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia.
- Le modalità di raccolta presso i soci devono essere chiaramente indicate negli **appositi regolamenti**, al fine di evitare la configurazione di sollecitazione al pubblico risparmio.

# IL PRESTITO SOCIALE

- La raccolta **non può avvenire con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.**
- I **limiti patrimoniali** sopra indicati **non** si applicano alle **cooperative con meno di 50 soci.**
- Vista la rilevanza che la raccolta del prestito sociale assume nell'ambito della complessiva operatività della cooperativa é **obbligatoria l'informativa nella nota integrativa al bilancio.**

# IL PRESTITO SOCIALE

## *Gli obblighi di trasparenza*

L'ultima Circolare della Banca d'Italia **non riporta più** il capitolo dedicato all'assolvimento degli **obblighi di trasparenza**, applicabili alle cooperative con più di 50 soci, che prevedeva:

- la predisposizione e pubblicità dei “fogli informativi analitici”, portanti le informazioni sui tassi di interesse e sulle loro modalità di applicazione, nonché sulle spese e su ogni altra condizione economica applicabile;
- l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti di raccolta del prestito;
- l'obbligo di informative periodiche personalizzate ai soci circa lo svolgimento del rapporto (estratto conto riassuntivo periodico) e in caso di variazioni contrattuali sfavorevoli.

Tuttavia, si ritiene che si tratti di **adempimenti che ancorché non più obbligatori, siano fortemente consigliabili** ad una cooperativa che decida di avvalersi dello strumento del prestito sociale.

# IL PRESTITO SOCIALE

## *Le Imposte di bollo e di registro*

Gli atti e documenti per i quali assumono rilievo le imposte di bollo o di registro sono:

- il contratto di prestito sociale;
- il libretto;
- la comunicazione annuale;
- le quietanze su depositi e i prelevamenti.

Il contratto, è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo.

Le quietanze sui depositi e prelevamenti e i libretti di risparmio sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, mentre sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa (pari a 2 euro) le comunicazioni annuali inviate ai soci prestatori dalla cooperativa relativamente allo svolgimento del rapporto.

# IL PRESTITO SOCIALE

## *La normativa antiriciclaggio*

Le società cooperative che raccolgono il prestito dai propri soci non incorrono in alcun obbligo di identificazione od in altri obblighi in materia di “antiriciclaggio” disposti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Rileva invece la nuova disciplina in materia di limitazione all’uso del denaro contante con particolare riguardo alle operazioni di prelievo e versamento da parte del socio prestatore, per cui ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, così come modificato dall’art. 12, co. 1 del D.L. 201/2011, *“È vietato il trasferimento di denaro contante ... in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila.”*

# IL PRESTITO SOCIALE

## *La normativa sulla privacy*

Tutti i dati raccolti dalla cooperativa nella gestione del prestito sociale devono essere trattati in base a quanto disposto D.Lgs. n.196/2003. Essendo dati personali ma non sensibili, trattati ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 196/2003 in ottemperanza a norme di legge o in esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, non è necessario acquisire il consenso degli interessati né richiedere autorizzazioni al Garante. In ogni caso:

- i dati vanno trattati in modo lecito, secondo correttezza;
- il trattamento deve essere segnalato nella notificazione generale al Garante;
- al soggetto di cui si raccolgono i dati va fornita una chiara informativa sulle finalità e modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, le conseguenze di un eventuale rifiuto, i soggetti a cui possono essere comunicati i dati, i propri diritti di titolare dei dati e i riferimenti del responsabile del trattamento.

**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori

# Le scritture contabili del prestito sociale

Entro il sedicesimo giorno successivo a quello della capitalizzazione degli interessi deve essere versata con modello F24, codice tributo 1030 (Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi), la ritenuta fiscale effettuata **a titolo di imposta** che, dal 1 luglio 2014, è nella misura del 26%.

Sugli interessi corrisposti ai soci persone giuridiche non si rende applicabile la ritenuta (a titolo d'imposta e neppure a titolo d'acconto)

# PRESTITO SOCIALE

Per le cooperative, la normativa fiscale prevede che gli interessi sul prestito sociale corrisposti sono deducibili per un importo non superiore al tasso minimo di interesse dei buoni postali fruttiferi (BPF) aumentato dello 0,90% e nei limiti di cui all'articolo 96 TUIR.



# PRESTITO SOCIALE

## Il trattamento fiscale degli interessi passivi

a) Ai fini IRES l'art. 96 TUIR pone un freno all'indebitamento limitando la possibilità di deducibilità degli oneri finanziari «(...) fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica. (...)»

b) Deducibilità ai fini IRES dell'IRAP «collegata» agli oneri finanziari: è possibile dedurre il 10% dell'IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili (Circolare Agenzia delle Entrate n.8/E del 3 aprile 2013)

# La nota integrativa e il prestito sociale

Nella voce che descrive i debiti della cooperativa bisogna riportare:

1. Ammontare dei prestiti effettuati dai soci per tassi di interesse e scadenza;
2. Deve indicare (nel caso di coop con più di 50 soci) il rapporto tra prestiti e patrimonio

# La relazione sulla gestione e il prestito sociale

## Relazione sulla gestione

Analisi della situazione della società, evidenziazione dei principali rischi e incertezze a cui è esposta, indicatori finanziari e non finanziari

Ragioni per l'ammissione di nuovi soci

Ristorni

Prestito sociale


I criteri seguiti per conseguire lo scopo sociale

**Gli amministratori devono indicare l'impiego e la gestione della raccolta di risparmio.**

**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori

# IL SOCIO FINANZIATORE



**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori

# IL SOCIO FINANZIATORE

Non sono soci finanziatori i titolari di strumenti finanziari quali obbligazioni o titoli di debito (il titolare ha solo diritto al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale) e i finanziatori terzi, che rimangono totalmente estranei alla cooperativa.

Anche il socio cooperatore può diventare finanziatore.

# IL SOCIO FINANZIATORE

Le coop spa possono emettere tutti gli strumenti finanziari previsti dalla disciplina spa, ossia le c.d. “azioni di finanziamento”.

Rientrano in tale categoria le **azioni di sovvenzione** e le **azioni di partecipazione cooperativa**.

L'emissione di azioni di finanziamento è di competenza dell'assemblea straordinaria.

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

**Possono emettere APC solo le cooperative che hanno adottato, coerentemente con lo statuto, delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, tra cui anche le coop srl.** La deliberazione di emissione è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Anche non soci possono sottoscrivere APC.

**Le APC possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero.**

**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

**Le APC possono essere nominative  
oppure al portatore.**

**Al portatore solo se interamente  
liberate, cioè se interamente  
versate e comunque nei limiti della  
circolazione del contante.**



# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Ai possessori spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o azioni dei soci della cooperativa.

Sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale ma sono **prive del diritto di voto.**

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

All'atto dello scioglimento della cooperativa le APC hanno il diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

In caso di riduzione del capitale per perdite si può ridurre il valore nominale delle azioni di APC solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

## **1. Deliberare in sede di assemblea dei soci il programma pluriennale finalizzato allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale**

L'assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria e delibera il piano pluriennale di sviluppo e ammodernamento aziendale che determina la necessità di emissione di APC.

Tale piano deve prevedere le fasi di lavoro, la natura e gli importi degli investimenti, la durata del programma e i tempi di rientro dell'investimento.

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

## 2. Deliberare in assemblea straordinaria dei soci l'emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa

- a) Denominazione e la sede della società;
- b) Data dell'atto costitutivo e quella di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) Valore nominale di ogni singola azione di partecipazione;
- d) Ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- e) Diritti ed obblighi particolari ad essi inerenti;
- f) Indicazione della dicitura azione di partecipazione cooperativa;
- g) Importo complessivo dell'emissione nel rispetto dei limiti;
- h) La durata delle azioni in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i) I criteri ulteriori per l'offerta in opzione, nonché per il collocamento delle azioni rimaste inopstate.

**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

In quanto strumento finanziario ibrido si mantengono dei dubbi, anche a livello del Consiglio Nazionale del Notariato, sulla qualificazione delle APC come quote di capitale di rischio oppure come finanziamento.

Di conseguenza, in via prudenziale, può essere opportuno rispettare i limiti di ammontare massimo sottoscrivibile da ciascuno previsti dal Codice Civile all'art. 2525 (cento mila euro)

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

## **3. Provvedere a fare l'offerta delle APC ai soci e ai lavoratori dipendenti in misura non inferiore alla metà, al fine di rispettare il diritto di opzione previsto dalla legge**

Le APC devono essere offerte in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Tale offerta in opzione è specificata nel verbale di assemblea straordinaria che emette le APC.

Successivamente verrà inviata ai soci e ai lavoratori dipendenti una lettera di offerta in opzione in cui verranno riportati tempi e modi di esercizio dell'opzione.

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

**Provvedere a fare l'offerta delle APC ai terzi, rispettando i limiti previsti dal Testo Unico Bancario**

Art.11 comma 2 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che la raccolta di risparmio è vietata ai soggetti diversi dalle banche. Solo, quindi, gli istituti bancari possono svolgere attività di raccolta di risparmio.

Assonime (Associazione fra le Società italiane per azioni): *“nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di finanziamento del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il pubblico”*.

**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

**4. L'assemblea ordinaria dei soci, successivamente all'emissione delle APC, in sede di approvazione del bilancio annuale, approva anche gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale**

Il CdA riporta, in assemblea speciale prima, in assemblea ordinaria successivamente, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, uno stato di attuazione del programma pluriennale che aggiorni:

- a) Fasi di lavoro
- b) Investimenti effettuati
- c) Durata del programma e tempi di rientro



# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

## 5. I possessori di APC si riuniscono in un'assemblea speciale

Ogni possessore di APC ha un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea speciale viene convocata, dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune, quando ne ravvedano la necessità o lo richieda 1/3 dei possessori dei titoli.

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA


## 5. I possessori di APC si riuniscono in un'assemblea speciale (segue)

L'assemblea speciale dei possessori di APC delibera:

- a) Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) Sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) Sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprimerà annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA



**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

**Non profit, Economia solidale, Diritto di famiglia e minori**

# AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

## CERTIFICATO DI AZIONE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- a) Denominazione, oggetto e sede della società emittente
- b) Dati anagrafici del possessore
- c) Capitale sociale e riserve esistenti al momento dell'emissione
- d) Data della delibera di emissione delle APC
- e) Ammontare complessivo dei titoli emessi
- f) Valore nominale di ciascuna APC
- g) N° di azioni acquisite dal possessore
- h) Rendimento delle APC
- i) Metodo di rimborso

# SOCI SOVVENTORI

Le coop srl, ai sensi dell'art. 2526 c.c., possono offrire in sottoscrizione strumenti senza diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. Per questo è stata messa in dubbio la possibilità delle srl di emettere azioni dirette al finanziamento della società, in particolare azioni di sovvenzione.

**L'orientamento prevalente esclude che possano esserci soci finanziatori nella coop srl, anche se vi è anche un orientamento minoritario di segno contrario che ammette che una coop srl possa emettere azioni di sovvenzione oltre che azioni di partecipazione cooperativa.**

# SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori rappresentano una particolare categoria di soci, introdotta dalla legge n.59/1992, per far fronte al fabbisogno finanziario delle cooperative, quale forma alternativa di ricorso ai finanziamenti del sistema creditizio.

L'emissione delle relative azioni è subordinata al fatto che l'atto costitutivo preveda la costituzione di fondi:

- di garanzia per il pagamento delle indennità (art. 2548 c.c.);
- per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale (art. 4 l. 59/1992).

Si ritiene che la deliberazione di emissione delle azioni di sovvenzione sia di **competenza dell'assemblea straordinaria.**

# SOCI SOVVENTORI

I sottoscrittori possono essere persone fisiche o persone giuridiche non interessate all'attività mutualistica, che **versano il capitale a titolo di investimento** e, salvo diversa previsione statutaria, non devono soddisfare i requisiti previsti dallo statuto per la partecipazione cooperativa.

Sono titolari di azioni nominative liberamente trasferibili, salvi i limiti previsti dall'atto costitutivo.

# SOCI SOVVENTORI

La delibera assembleare di emissione deve stabilire:

- a) Importo complessivo di emissione;
- b) Eventuale esclusione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori;
- c) Termine minimo di durata del conferimento;
- d) Diritti patrimoniali di partecipazione agli utili ed eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) Diritti patrimoniali in caso di recesso.

La delibera assembleare deve inoltre stabilire in merito al diritto di voto dei soci sovventori.



# SOCI SOVVENTORI

Il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello previsto per gli altri soci (art. 4, co. 6 legge 59/1992)

Per quanto riguarda i **diritti amministrativi vigono i seguenti limiti:**

- a) ciascun socio sovventore non può avere più di 5 voti;
- b) il totale dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;
- c) i soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

# SOCI SOVVENTORI

In merito all'importo complessivo di capitale derivante dalle azioni dei soci sovventori la normativa vigente non pone alcun limite.

Rispetto alle azioni di ogni singolo socio sovventore, trattandosi di capitale di rischio, sarà necessario conformarsi al disposto dell'art. 2525 codice civile comma 4 secondo cui ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione (quali sono i soci sovventori) non si applica il limite quantitativo individuale previsto in generale per i soci (centomila euro).

# SOCI SOVVENTORI



**Studio legale e commercialista Cimini Pezzi**

**Non profit, Economia Solidale, Diritto di famiglia e minori**

Via della Dogana Vecchia, 5 – Roma 00186

Tel. +39 06 87690122 – Fax +39 06 87757542

Facebook: [cimini.pezzi](https://www.facebook.com/cimini.pezzi)

[www.studiociminipezzi.org](http://www.studiociminipezzi.org)